comune di
PRATO

Comune di Prato
Staff Area Tecnica, Appalti opere pubbliche, Gare ed Espropri
Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato

Appalto per la gestione del servizio energia e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali – gara n. 552
CIG 5713479007
CPV 71314200-4

Disciplinare di Gara

Art. 1 – oggetto dell'appalto, descrizione ed importo del servizio

Il presente disciplinare ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Prato, con sede in Prato, piazza del Comune, 2 (C.F. 84006890481)** con determinazione dirigenziale n. 992 del 23/04/2014, per l'affidamento dell'appalto della gestione del servizio energia e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali con il quale l'Amministrazione Comunale intende procedere alla fornitura del combustibile, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria (programmata e preventiva) e straordinaria (conservativa e ripartiva - compresi gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione energetica) degli impianti di climatizzazione invernale, estiva, produzione acqua calda sanitaria, trattamento aria, aerazione meccanica in generale, trattamento acqua, ecc. con la formula del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).

Per le attività oggetto dell'appalto e la disciplina dei rapporti fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto, disponibile fra gli atti di gara.

Si precisa in proposito che non è richiesto all'appaltatore di essere direttamente il fornitore dei combustibili bensì di procedere alla volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura per l'approvvigionamento dei combustibili, fermo restando che la fornitura degli stessi dovrà avvenire a spese dell'appaltatore stesso.

Si specifica inoltre che allo stato attuale l'Amministrazione Comunale ha in essere un contratto di fornitura con la società ESTRA ENERGIE S.r.l. con scadenza al 31.12.2014 e facoltà di procedere a uno a più rinnovi del contratto, annuali o per frazioni di anno, fino a coprire un massimo di ulteriori due anni, e pertanto l'aggiudicatario, al momento dell'avvio delle attività oggetto del capitolato, subentrerà nelle obbligazioni previste dal suddetto contratto, se ancora attivo anche in virtù di eventuali rinnovi.

Prima della volturazione delle utenze resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale decidere se avvalersi della facoltà di utilizzare i rinnovi, stabilirne la durata o individuare altro fornitore.

Ai fini della valutazione degli oneri derivanti dal predetto subentro viene messo a disposizione dei concorrenti, fra gli atti di gara, il capitolato relativo a detta fornitura e si informa che il prezzo Po offerto in gara è pari a 32,0199 c€/Smc.

L'appalto avrà la durata di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

L'importo annuale del canone posto a base d'asta per l'esecuzione del servizio è di € 1.740.000,00 di cui € 1.727.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre IVA.

Per i 7 anni di contratto l'importo complessivo del canone posto a base d'asta per l'esecuzione del servizio è di € 12.180.000,00 di cui € 12.089.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 91.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre IVA.

La determinazione dell'importo a base d'asta è avvenuta alle condizioni standard di cui ai dati preimpostati nella parte 2 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa (modello 10) e secondo i seguenti parametri:

	SPESA ANNUA	SPESA 7 ANNI
Spesa energetica (fornitura combustibile rif. Luglio 2012 – Giugno 2013 – contabilizzata al costo medio sostenuto dall'A.C. nel 4° trimestre 2013)	€ 1.390.000,00	€ 9.730.000,00
Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria impianti	€ 165.000,00	€ 1.155.000,00
Manutenzione Straordinaria impianti	€ 172.000,00	€ 1.204.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00 (€ 8.000,00 riferiti alla manutenzione ordinaria e € 5.000,00 riferiti alla manutenzione straordinaria)	€ 91.000,00 (€ 56.000,00 riferiti alla manutenzione ordinaria e € 35.000,00 riferiti alla manutenzione straordinaria)
Importo a base d'asta	**€ 1.740.000,00**	**€ 12.180.000,00**

E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la proroga del contratto di un periodo non superiore ad un anno a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo dell'appalto. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti.

Ai fini dell'assunzione dell'appalto da parte dei concorrenti raggruppati, le attività comprese nell'appalto stesso si dividono in due gruppi:

a) - finanziamento, compreso il pagamento della fornitura di combustibile, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti;
b) - manutenzione straordinaria impianti e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica.

L'oggetto principale dell'appalto è costituito dalle attività di cui alla precedente lettera a).

Il subappalto è ammesso, secondo le previsioni dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 2 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante risorse proprie dell'Ente.

Art. 3 – normative di riferimento

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara e recepisce le indicazioni generali della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 10 ottobre 2012 in merito alla predisposizione del bando-tipo.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Si rimanda inoltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto circa il rispetto della normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni previste nel presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata nei modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: http://www.comune.prato.it/economia/codice.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

Il presente appalto è sottoposto alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 4 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A12) dell'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per partecipare alla gara".

Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'appalto, all'aggiudicatario è richiesto un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 113 del D Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni determinato in base al prezzo di Appalto calcolato per l'intera durata del contratto.

All'aggiudicatario sono richieste altresì le coperture assicurative di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 21 dicembre 2011, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture corrispondente ad Euro 200,00 previsto per la fascia di importo della gara in oggetto ed a dimostrarne l'effettuazione.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per partecipare alla gara".

Il CIG che identifica la presente gara è 5713479007**.**

Art. 6 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

1) *Diffusione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto* ***– fino ad un max di 10 punti;***
2) *Qualità degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto* ***– fino ad un max di 15 punti;***
3) *Introduzione di utilizzo di fonti di energia rinnovabili* ***– fino ad un max di 10 punti;***
4) *Proposte migliorative sull'attività di gestione* ***– fino ad un max di 5 punti;***
5) *Risparmio energetico in Smc. di metano* ***- fino ad un max di 20 punti;***
6) *Prezzo unitario del combustibile* ***– fino ad un max di 10 punti;***
7) *Ribasso sulla quota di canone per conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti****: fino ad un max di 10 punti;***
8) *Ribasso sul canone complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza):* ***fino ad un max di 15 punti;***
9) *Ribasso sui listini per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo****: fino ad un max di 5 punti.***

Art. 7 - atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:

- Allegato A – Disciplinare Tecnico;

- Allegato B – Specifica degli interventi manutentivi;

- Allegato C - Elenco consistenza immobiliare ed impiantistica;

- Allegato D – Storico consumi energetici;

- Allegato E – Consumi termici destagionalizzati degli immobili ("Appendice C - Quadro conoscitivo" del Piano Energetico Comunale);

- Allegato F – DUVRI;

- Allegato H – "GRADI GIORNO" di riferimento;

- Capitolato fornitura attuale di gas metano;

- Calendario delle aperture delle centrali termiche per l'effettuazione dei sopralluoghi;

- Tavole descrittive della consistenza degli impianti e degli edifici

- Istruzioni per la compilazione dell'allegato G (parti 1 e 2) all'offerta economica e quantitativa.

Art. 8 - modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà;

- mod. 2 - facsimile della dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti;

- mod. 3 - facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente;

- mod. 5 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;

- mod. 6 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;

- mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;

- mod. 8 – modello per il riepilogo degli interventi sugli impianti e sugli edifici;

- mod. 9 - modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa;

- mod. 10 – modello per la predisposizione dell'allegato G (parti 1 e 2) all'offerta economica e quantitativa;

- mod. 11 – scheda per la certificazione del sopralluogo.

Art. 9 – forme di pubblicità

Poiché la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene in vigenza del D.L. 24/04/2014 n. 66, trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, si effettuano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, alla quale il bando è stato trasmesso in data 23/04/2014;

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- Profilo di committente del Comune di Prato: www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/

- Regione Toscana - Sito Web dell'Osservatorio.

per maggiore pubblicità si effettua la pubblicazione, per estratto, anche su un quotidiano a diffusione nazionale

Si ricorda che l'aggiudicatario sarà tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione come per legge. Si veda in merito quanto previsto all'art. 18 - "adempimenti dell'aggiudicatario" del presente disciplinare.

Art. 10 - modalità ritiro atti e modelli di gara

Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici dello Staff Area Tecnica, appalti opere pubbliche, gare ed espropri del Comune di Prato, in Piazza Mercatale n. 31 - Prato, tel. 05741836659 / 05741836672, fax 05741837427 , e-mail garaimpianti@comune.prato.it .

Per ottenere eventuali chiarimenti inerenti il servizio in appalto, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile del Comune di Prato, piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato – Tel. 05741836681 / 05741836611 / 05741836662 / 05741835642 – fax 05741837427 e-mail garaimpianti@comune.prato.it .

I concorrenti che volessero recarsi presso i suddetti uffici sono pregati di prendere un appuntamento telefonico.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi.

In ragione del prolungato periodo di pubblicazione si fa riserva di pubblicare sul profilo di committente, nella pagina web della presente gara, avvisi sulla chiusura degli uffici in determinati giorni.

Si fa fin d'ora presente che gli uffici comunali rimangono chiusi il giorno 08/09/2014 per festività locale.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 22/08/2014, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 03/09/2014.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 11 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e successive modificazioni, possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Si ricorda che ai fini dell'assunzione delle varie parti dell'appalto da parte dei concorrenti raggruppati, e quindi della costituzione dei raggruppamenti verticali, orizzontali e misti, le attività comprese nell'appalto stesso si dividono in due gruppi:

a) - finanziamento, compreso il pagamento della fornitura di combustibile, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti;

b) - manutenzione straordinaria impianti e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) e f) del D.Lgs. 163/2006 pertanto:

- ciascun gruppo di attività in cui si divide l'appalto deve essere assunto ed eseguito per intero da un'impresa raggruppata, consorziata o retista oppure deve essere assunto ed eseguito da un'impresa raggruppata, consorziata o retista almeno nella misura del 40% e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre imprese raggruppate, consorziate o retiste che assumono tale gruppo di attività, che a loro volta devono assumerlo ed eseguirlo almeno nella misura del 10%;
- l'impresa mandataria o l'impresa consorziata designata quale mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese (anche se è l'organo comune) deve essere quella che assume ed esegue per intero o almeno nella misura del 40% e comunque in misura maggioritaria (rispetto alle altre imprese raggruppate, consorziate o retiste) le attività descritte nel gruppo di cui alla precedente lettera a);
- tutte le attività nelle quali si suddivide l'appalto devono essere assunte ed eseguite per intero dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che viene reso noto anche sul profilo di committente;

b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs 163/2006 dalla quale risulti l'abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, e successive modificazioni, ora D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, per le seguenti categorie:

- lettera A (impianti elettrici)
- lettera C (impianti di riscaldamento e climatizzazione)
- lettera D (impianti idrosanitari)
- lettera E (impianti gas)

c) siano in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di terzo responsabile per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e pertanto:

c1) siano in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS28 oppure OG11;

oppure

c2) siano in possesso di valida certificazione di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.

d) siano in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS28 ed importo non inferiore ad Euro 3.500.000,00 (classifica IV bis).

E' considerata equipollente all'attestazione SOA per la categoria OS28 l'attestazione SOA per la categoria OG11 ed in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria OS28 e per la categoria OG11 gli importi delle due categorie sono cumulabili.

d - bis) siano in possesso di valida certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

La predetta certificazione deve essere annotata sull'attestazione SOA o idonea ad essere annotata su di essa nei termini previsti al punto A9) del successivo articolo 13.

e) siano in possesso di valida certificazione di qualità aziendale secondo la norma UNI CEI 11352;

f) siano in possesso di almeno due idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente di cui all'art.41 del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni, se presentate da una singola impresa, sia essa un concorrente singolo o raggruppato o che comunque, secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare, concorre anche mediante avvalimento alla dimostrazione del possesso del requisito cui alla precedente lettera f),

devono essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, diversi.

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono presentare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

In merito al possesso dei predetti requisiti nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006,si precisa quanto segue:

- i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti da ogni concorrente singolo e da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara) ed f) del D.Lgs. 163/2006;
- ogni concorrente singolo e ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara) ed f) del D.Lgs. 163/2006; deve possedere almeno uno dei requisiti di cui ai precedenti punti c1) e c2) idonei per svolgere il ruolo di terzo responsabile per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- il requisito di cui al precedente punto d) deve essere posseduto dai concorrenti che assumono, anche per quota, le attività descritte nel gruppo b) del precedente articolo 1 (manutenzione straordinaria impianti e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica) in misura tale che la propria attestazione SOA li abiliti all'assunzione di lavori della categoria OS28 per un importo pari alla quota di assunzione di dette attività rapportata all'importo di Euro 3.500.000,00.
- il requisito di cui al precedente punto d- bis) deve essere posseduto dai concorrenti che assumono, anche per quota, le attività descritte nel gruppo b) del precedente articolo 1 (manutenzione straordinaria impianti e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica) se detta quota, rapportata all'importo di Euro 3.500.000,00, è maggiore di Euro 619.200,00
- il requisito di cui al precedente punto e) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006;
- il requisito di cui al precedente punto f) si intende posseduto se i componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 che nel presente appalto assumono una quota delle attività descritte nel gruppo a) del precedente articolo 1 (finanziamento, compreso il pagamento della fornitura di combustibile, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti) possiedono nel loro complesso due idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente di cui all'art.41 del D.Lgs. 163/2006, anche se riferite alla stessa impresa o ad imprese diverse.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b), c1) e c2) attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto mentre devono possedere in proprio i requisiti di cui ai precedenti punti a), d), d - bis), e) ed f) loro necessari in funzione della modalità di partecipazione alla gara.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006 possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b), c1), c2), e) ed f) attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto mentre devono possedere in proprio i requisiti di cui ai precedenti punti a), d) e d - bis) loro necessari in funzione della modalità di partecipazione alla gara.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente disciplinare, la dimostrazione dei requisiti attraverso i consorziati individuati quali esecutori dell'appalto è possibile a condizione che tali consorziati siano tutti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) (per intero) e c1) o c2) e che il consorzio sia in possesso in proprio dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), quest'ultimo limitatamente all'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs 163/2006, anche se da essa non risulta l'abilitazione professionale richiesta.

Si fa comunque presente che non sarà consentita l'esecuzione di nessuna parte dell'appalto a consorziati privi dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), quest'ultimo limitatamente all'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs 163/2006 anche se da essa non risulta l'abilitazione professionale richiesta, e che non sarà consentita l'esecuzione di parti dell'appalto descritte nel gruppo a) del precedente articolo 1 a consorziati privi dei requisiti di cui ai precedenti punti b) (per intero), c1) o c2).

Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara rilevano i requisiti generali e speciali dei consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti d), d - bis), e) ed f) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 anche per integrare i requisiti da essi posseduti al fine di raggiungere le quote minime di possesso necessarie in funzione della loro modalità di partecipazione alla gara.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito, fermo restando che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- quanto al requisito di cui al punto d) ciascuna ausiliaria dovrà mettere a disposizione la qualificazione attraverso attestazione SOA per la categoria OS28 o OG11 e classifica almeno pari alla I;

- quanto al requisito di cui al punto d – bis) la certificazione di qualità deve risultare da annotazione sull'attestazione SOA dell'ausiliaria o essere idonea ad essere annotata sulla stessa. L'annotazione dovrà avvenire come da previsione contenuta al punto A9) del successivo articolo 13;

- quanto al requisito di cui al punto f) ciascuna ausiliaria dovrà mettere a disposizione almeno una dichiarazione bancaria.

Nel caso particolare di avvalimento richiesto al concorrente che si trovi nella condizione cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un <u>unico</u> operatore che mette a disposizione del concorrente <u>tutte</u> le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato. E' comunque vietato l'utilizzo frazionato dei requisiti di qualificazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma (ora quinto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Si rimarca la differenza fra il requisito di cui al precedente punto c1) e quello di cui al precedente punto d) e fra il requisito di cui al precedente punto c2) e quello di cui al precedente punto d – bis):

- il possesso del requisito di cui al precedente punto d) soddisfa anche la richiesta del possesso del requisito di cui al precedente punto c1), salvo che l'attestazione SOA può essere oggetto di avvalimento per dimostrare il possesso del requisito di cui al precedente punto d), ma non per dimostrare il possesso del requisito di cui al precedente punto c1);

- i requisiti di cui ai precedenti punti c2) e d – bis) assolvono a funzioni diverse anche se possono coincidere pertanto il possesso del requisito di cui al precedente punto c2) non è dimostrabile tramite avvalimento come è invece possibile per il possesso del requisito di cui al precedente punto d – bis).

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, in capo all'aggiudicatario, devono permanere fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige l'incompatibilità alla contemporanea partecipazione alla gara per tutti i suoi consorziati, vigendo la presunzione che abbia partecipato per tutti.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e della compagine delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'appalto rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

È vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Per la redazione dei progetti da presentare nell'ambito dell'offerta i concorrenti dovranno avvalersi di progettisti iscritti ai competenti albi professionali ed abilitati alla presentazione di progetti.

Non è consentito che più operatori economici si avvalgano dello stesso progettista, anche per parte dell'offerta.

Per partecipare alla presente gara è inoltre obbligatorio effettuare il sopralluogo presso le centrali termiche degli edifici che saranno oggetto del servizio come indicato al successivo articolo 12.

Art. 12 - sopralluoghi

Per effettuare i sopralluoghi nelle centrali termiche è necessaria la presenza di un incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Le centrali termiche dove effettuare i sopralluoghi sono elencate nel documento "Calendario delle aperture delle centrali termiche per l'effettuazione dei sopralluoghi" messo a disposizione dei concorrenti fra gli atti di gara.

In tale documento esse sono state divise in tre gruppi (A, B e C) che si diversificano fra loro per le caratteristiche degli impianti e degli edifici.

Fra i modelli di gara è inoltre messo a disposizione il mod. 11 – scheda per la certificazione del sopralluogo.

E' obbligatorio per i concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, effettuare il sopralluogo presso tutte le centrali termiche comprese nel gruppo A, presso 55 centrali termiche comprese nel gruppo B e presso 25 centrali termiche comprese nel gruppo C.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente o da loro delegato.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (o da loro delegato) di uno dei componenti dei predetti soggetti. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 il sopralluogo si considera validamente effettuato se ad opera del legale rappresentante o del direttore tecnico (o loro delegato) di una delle imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (o da loro delegato) del consorzio.

La delega ad effettuare il sopralluogo può essere rilasciata o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa.

Nel "Calendario delle aperture delle centrali termiche per l'effettuazione dei sopralluoghi" sono indicate le date e gli orari di apertura delle centrali termiche; in tali date e orari i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo per conto dei concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità e della scheda per la certificazione del sopralluogo debitamente compilata in ogni pagina. In caso di delega, da formularsi sulla predetta scheda nell'apposito spazio, alla scheda stessa deve essere allegata copia di documento di identità del delegante.

L'incaricato della Stazione appaltante presente sul posto apporrà sulla scheda per la certificazione del sopralluogo, in corrispondenza della centrale termica visitata, un visto e la data del sopralluogo e registrerà il nominativo e il numero del documento di identità di colui che effettua il sopralluogo e eventualmente del delegante su un apposito registro. La registrazione dovrà essere controfirmata da colui che effettua il sopralluogo.

Non è richiesto a chi esegue il sopralluogo di dichiarare per quale impresa agisce.

In sede di sopralluogo non verrà fatto alcun riscontro sulla qualità del soggetto che lo esegue, né sulla qualità del delegante, rimandando tale adempimento al momento dell'assunzione delle decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara.

Non è ammesso che la medesima persona esegua il sopralluogo per più di un operatore economico; la circostanza non viene verificata in fase di sopralluogo, ma in fase di ammissione dei concorrenti alla gara; è ammesso che un operatore economico effettui il sopralluogo a mezzo di più persone, sempre che le stesse siano i soggetti titolati ad effettuare il sopralluogo secondo quanto sopra precisato. In questo caso ciascuna persona che esegue il sopralluogo dovrà dotarsi della propria scheda per la certificazione del sopralluogo stesso.

Eventuali variazioni nel calendario dei sopralluoghi verranno rese note sul profilo di committente del Comune di Prato, nella pagina web della presente gara.

Non sarà consentito effettuare sopralluoghi oggetto di certificazione oltre il 25/07/2014.

La dimostrazione dell'effettivo svolgimento del sopralluogo avverrà attraverso le risultanze delle schede presentate dai concorrenti fra la documentazione amministrativa di gara e eventualmente attraverso il riscontro con i registri in possesso della Stazione Appaltante.

Art. 13 – contenuto del plico: documenti da presentare per partecipare alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare, nei termini di cui al successivo articolo 14, un apposito plico, chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – Appalto per l'affidamento della gestione del servizio energia - Gara n. 552".**

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"Gara n. 552 – Documenti per l'ammissione alla gara**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1).

L'istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari; in questo caso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 1 si intendono riferite a tutti i firmatari congiunti. E' comunque ammessa la presentazione di distinte istanze di ammissione alla gara per ciascuno dei firmatari congiunti.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà andrà presentata da ogni concorrente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà andrà presentata da ogni consorziato, oltreché, ovviamente in caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà andrà presentata da ogni partecipante al gruppo nonché dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune: dall'organo comune;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

Per le reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e bis) del D.Lgs 163/2006, l'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione della aggregazione delle imprese retiste che partecipano alla gara mediante assunzione di una quota d'esecuzione dell'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, l'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Nel modello di istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 1) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta (vedi art. 17 – "Motivi di esclusione dalla gara");

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b), c1), c2), d), d-bis) ed e) del precedente art. 11;

- la dichiarazione sul nominativo dei progettisti completa dell'indicazione dell'iscrizione all'Albo professionale;

- la dichiarazione sul/sui nominativo/i e sulle qualità del/dei soggetto/i che ha/hanno eseguito il sopralluogo;

- la dichiarazione inerente il subappalto, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi di tale istituto.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 36.B), 36.C) o 36.E) dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate per ogni impresa le rispettive qualità (mandataria o mandante), le parti dell'appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese.

I concorrenti raggruppati o consorziati sono tenuti a rispettare le norme di cui al precedente art. 11 circa l'assunzione dell'appalto ed il possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 13) del "mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche direttore tecnico, di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Detta data verrà resa nota anche sul profilo di Committente del Comune di Prato.

A2) dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La predetta dichiarazione va presentata:

<u>- nel caso di partecipazione di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 dotato di organo comune e soggettività giuridica, da ciascuna delle imprese retiste che partecipano alla presente procedura;</u>

<u>- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;</u>

<u>- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 che concorrono, attraverso i loro requisiti, alla dimostrazione dei requisiti del consorzio.</u>

La dichiarazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa retista, ausiliaria o consorziata e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b), c1), c2), d), d-bis) ed e) del precedente art. 11. In proposito è sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti posseduti dal soggetto che presenta il modello 2 in relazione alla modalità di partecipazione alla gara propria, della rete di imprese dotata di organo comune e soggettività giuridica di cui fa parte, del soggetto ausiliato o del consorzio del quale concorre a dimostrare i requisiti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 3B) o 3C) del modello 2 si ricorda che tali opzioni interessano esclusivamente le imprese retiste poiché fra i soggetti che possono presentare il modello 2 solo ad esse è concesso di utilizzare l'avvalimento.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 13) del "mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche direttore tecnico, di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa per la quale viene resa la dichiarazione o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Detta data verrà resa nota anche sul profilo di Committente del Comune di Prato.

A3) Autocertificazioni / Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 3).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli, che partecipano nell'ambito di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo e per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto (quindi per tutti i soggetti tenuti a presentare il modello 1 o il modello 2), da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 1 o sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione alla gara di cui al precedente punto A1) o che ha sottoscritto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dei predetti modelli.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica e quantitativa, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 1 o del modello 2.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, che abbiano ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dovranno produrre, in copia conforme all'originale, fra la documentazione amministrativa, **l'autorizzazione del Tribunale** per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici che consenta la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, come modificato dal comma 11 bis dell'art. 13 del D.L. 145/2013 convertito dalla L. 9/2014.

A5) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, **una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A6) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere d), d - bis), e) ed f) dell'articolo 11 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 o che debbano ricorrere all'avvalimento secondo l'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) essendovi stati ammessi o avendo depositato ricorso, tuttora pendente, per l'ammissione a tale istituto, dovranno presentare la seguente documentazione:

A6a) Dichiarazione di avvalimento, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4 per l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti d), d - bis), e) ed f) dell'articolo 11 o Mod. 5 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A6b) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 6 per l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti d), d - bis), e) ed f) dell'articolo 11 o Mod. 7 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 7 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A6c) Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti le proprie **attestazioni SOA,** dovranno allegarle alla propria dichiarazione in copia autocertificata conforme secondo le modalità di cui al successivo punto A7).

L'attestazione SOA che non riporti l'effettuazione della verifica triennale, qualora sia scaduta la validità triennale, sarà ritenuta valida nel caso in cui l'impresa abbia richiesto in termini tale verifica, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo della verifica stessa.

La richiesta della verifica triennale è comprovata dal contratto stipulato con la SOA per tale verifica che va allegato in copia conforme alla copia conforme dell'attestazione SOA la cui validità triennale risulti scaduta.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A6c) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A2).

A6d) Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti le proprie **certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008** dovranno allegarle, qualora non siano riportate nell'attestazione SOA di cui al precedente punto A6c), alla propria dichiarazione in copia autocertificata conforme secondo le modalità di cui al successivo punto A9).

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A6d) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A2).

A6e) Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti le proprie **certificazioni del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della** serie UNI CEI 11352 dovranno allegarle alla propria dichiarazione in copia autocertificata conforme secondo le modalità di cui al successivo punto A10).

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A6e) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A2)

A6f) Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti le proprie **dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, dovranno allegarle alla propria dichiarazione in originale. (vedasi anche quanto riportato al successivo punto A11).

A6g) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si ricorda che le imprese ausiliarie ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 devono possedere e mettere a disposizione dell'ausiliata tutti i requisiti che le sono necessari in funzione della propria modalità di partecipazione alla gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento di cui al precedente punto A6a) come da opzione presente nei facsimile a disposizione fra i modelli di gara.

Ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto A6g) per ogni requisito oggetto di avvalimento e la presentazione della documentazione di cui ai punti A6c), A6d), A6e) e A6f) come sopra prevista, qualora esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A6a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto e la documentazione di cui al punto A6b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 11.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento di cui all'art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.

*****

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

*****

A7) Copia dell'attestazione SOA rilasciata all'Impresa concorrente (ed eventualmente all'Impresa Ausiliaria come previsto al precedente punto A6c).

Ogni copia dell'attestazione SOA deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di identità del medesimo.

L'attestazione SOA che non riporti l'effettuazione della verifica triennale, qualora sia scaduta la validità triennale, sarà ritenuta valida nel caso in cui l'impresa abbia richiesto in termini tale verifica, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo della verifica stessa.

La richiesta della verifica triennale è comprovata dal contratto stipulato con la SOA per tale verifica che va allegato in copia conforme alla copia conforme dell'attestazione SOA la cui validità triennale risulti scaduta.

<u>La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata da tutte le imprese tenute ad esserne in possesso ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 11.</u>

Al fine di evitare possibili contestazioni in sede di ammissione alla gara dei concorrenti riuniti in raggruppamento – anche in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione in ultimo menzionati – si ricorda che questa amministrazione ha predisposto i punti 36.B), 36.C) o 36.E) del modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. 1) dove devono essere indicate le attività comprese nell'appalto che il concorrente intende assumere e le relative quote percentuali per le quali ciascuna impresa componente il

raggruppamento/consorzio/rete di imprese partecipa al presente appalto. In base alle modalità di partecipazione vengono determinati i requisiti da possedere secondo le previsioni del precedente articolo 11.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. è comunque ammessa, limitatamente ai dati risultanti dall'attestazione SOA, apposita autocertificazione riportante tutti i medesimi dati comprendente, in caso di validità triennale scaduta, la dichiarazione sulla stipula del contratto per la verifica triennale con la SOA.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A7) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A1) o di cui al precedente punto A2).

L'attestazione SOA richiesta al presente punto, se idonea per categorie e classifiche, è funzionale alla dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto d) del precedente articolo 11 ed assolve inoltre la funzione di dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto c1) del precedente articolo 11 per la quale si prescinde dalla classifica di qualificazione.

A8) Copia del certificato di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008 relativo all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici rilasciata all'Impresa concorrente.

Ogni **copia del certificato di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008 relativo all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici** deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di identità del medesimo.

Qualora lo scopo riportato sul certificato di qualità aziendale non contenga esattamente il riferimento ad "attività di gestione e manutenzione degli impianti termici" detta copia dovrà essere accompagnata da un dichiarazione attestante che fra le attività oggetto di certificazione sono comprese la gestione e manutenzione degli impianti termici.

La dichiarazione integrativa dovrà rilasciata dalla società che ha emesso il certificato di qualità oppure sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in questo caso dovrà avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Si fa presente che la dichiarazione del legale rappresentante del concorrente è già predisposta nei modelli 1 e 2 e che in sede di verifica del possesso dei requisiti verrà chiesta conferma della veridicità di tale dichiarazione alla società che ha emesso il certificato di qualità.

La documentazione di cui al presente punto deve essere presentata da tutte le imprese che attraverso di essa intendono dimostrare il possesso del requisito di cui al punto c2) del precedente articolo 11.

Il mancato inserimento del documento di cui al presente punto A8) fra la documentazione amministrativa di gara non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A1) o di cui al precedente punto A2).

A9) Le imprese che assumono, anche per quota, le attività descritte nel gruppo b) del precedente articolo 1 (manutenzione straordinaria impianti e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica) se detta quota, rapportata all'importo di Euro 3.500.000,00, è maggiore di Euro 619.200,00, dovranno dimostrare il possesso del **certificato di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008**, o attraverso la produzione della copia dell'attestazione SOA (come indicato al precedente punto A7) nella quale sia annotato il possesso di tale certificazione o presentando copia del certificato di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008 accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia di documento di identità del medesimo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dimostrato in sede di gara il possesso del certificato di qualità aziendale attraverso la presentazione di copia del medesimo e non attraverso l'annotazione sull'attestazione SOA dovrà provvedere, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'aggiornamento dell'Attestazione SOA prima della stipula del contratto.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A9) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A1) o di cui al precedente punto A2).

La certificazione di qualità richiesta al presente punto è funzionale alla dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera d-bis) del precedente articolo 11.

La stessa non assolve necessariamente alla funzione di dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto c2) del precedente articolo 11 poiché per assolvere a tale funzione il certificato deve essere relativo all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.

Se presentata solo ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto c2) del precedente articolo 11 non è necessario che la certificazione di qualità sia annotata sull'attestazione SOA.

A10) copia del **certificato di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI 11352** accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia di documento di identità del medesimo.

Il documento di cui al presente punto A10 deve essere presentato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto e) del precedente articolo 11 dalle imprese tenute ad esserne in possesso.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A10) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A1) o di cui al precedente punto A2).

A11) in originale le **due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i secondo quanto precisato al precedente articolo 11.

Le dichiarazioni bancarie devono essere riferite al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista che partecipa alla presente procedura, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio) secondo quanto previsto all'art. 11.

A12) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo stimato a base d'asta e quindi ad € 243.600,00 (duecentoquarantatremilaseicento//00).costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 552 – appalto gestione servizio Energia – cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque ad Euro 121.800,00 (centoventunmilaottocento//00).

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti (certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).

Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o che ha pendente ricorso per l'ammissione al concordato con continuità aziendale, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A13) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A13) può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A12).

A14) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 200,00, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibili sul sito www.avcp.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 5713479007.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara (**5713479007**) e la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione amministrativa di gara.

Il mancato inserimento del documento di cui al presente punto A14) non costituisce motivo di esclusione.

I concorrenti che non abbiano prodotto tale documento saranno tenuti a presentarlo a richiesta della Stazione Appaltante pena l'esclusione.

A15) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

A16) PASS$_{OE}$ ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti, ove ciò sia reso obbligatorio da disposizioni di legge, potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

A17) Le **copie delle schede per la certificazione del sopralluogo** su cui sono stati attestati i sopralluoghi effettuati.

*****

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono presentare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

*****

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"Gara n. 552 – offerta tecnica"** dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) l'elenco dei documenti presentati nell'ambito dell'offerta tecnica.

B2) il progetto delle opere e degli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e il progetto delle opere di messa in sicurezza/adeguamento alle normative vigenti, degli impianti oggetto di appalto.

I progetti menzionati, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali ed abilitati alla presentazione di progetti, redatti tenendo conto delle informazioni contenute negli allegati al capitolato speciale d'appalto, degli ulteriori atti di gara ed a quanto rilevato dai sopralluoghi effettuati, dovranno contenere:

B2a) la **relazione dettagliata** sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto;

B2b) la **relazione tecnica descrittiva** dei lavori riportati nel progetto-offerta relativi agli impianti/edifici affidati, che illustri gli interventi per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile, degli impianti o per introdurre l'uso di fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi anche con riferimento ai possibili passaggi di Classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

La spiegazione della validità del progetto presentato dovrà inoltre fare riferimento all'analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili in rapporto alla tipologia degli interventi proposti ed ai parametri di sicurezza della normativa tecnica.

B2b1) Lo studio sul risparmio energetico dovrà essere accompagnato da **relazione asseverata** (dal progettista) con indicazione puntuale dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti;

B2c) gli **schemi funzionali** ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica degli interventi proposti nel progetto-offerta;

B2d) il **computo metrico** dettagliato (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici) per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e l'indicazione dei materiali, delle Case costruttrici degli stessi, delle apparecchiature e dei componenti;

B2e) le **specifiche tecniche** relative al sistema di telecontrollo, telegestione e del sistema informativo impiegati per le attività gestionali e per il conseguimento del risparmio energetico, ivi compresa l'indicazione degli interventi previsti e necessari affinché l'Amministrazione Comunale sia in grado di monitorare siffatte apparecchiature in maniera autonoma. Tali specifiche dovranno riportare inoltre un documento indicante i principali parametri visualizzabili e modificabili da postazioni remote;

B2f) il **cronoprogramma** dei lavori da eseguirsi;

B2g) una prima relazione indicativa del **piano di sicurezza** dei lavori;

Si fa presente che le eventuali autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti FER sono a carico dell'appaltatore e che l'eventuale diniego a detta installazione non potrà generare pretese nei confronti della Stazione Appaltante anche qualora avesse valutato tali impianti con l'attribuzione di punteggio.

B3) il **progetto gestionale e manutentivo.**

Il progetto gestionale e manutentivo dovrà essere comprensivo di una **tabella riepilogativa** degli elementi caratterizzanti il progetto gestionale e manutentivo offerto.

Tale progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione proposto, anche con riferimento all'utilizzo dei sistemi di telegestione sia esistenti che di nuova installazione, al modello gestionale adottato, nonché all'utilizzo del sistema informativo a supporto della gestione degli impianti. Inoltre, dovranno essere precisate le dotazioni, le strumentazioni, le attrezzature e l'organico del personale, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del capitolato.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie, programmate e preventive, e straordinarie, conservative e riparative, che le Ditte concorrenti s'impegnano ad eseguire secondo quanto previsto negli articoli 2, 5 e 9 del capitolato, dovranno essere precisate in appositi **disciplinari manutentivi** le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti per tutta la durata dell'appalto ed i relativi cronoprogammi. Tali disciplinari manutentivi dovranno essere redatti ad integrazione e completamento delle indicazioni minimali fornite dall'Amministrazione Comunale nel Capitolato e nei suoi allegati con particolare riferimento alle migliorie proposte rispetto a quanto indicato nell'Allegato B "Specifica degli interventi manutentivi".

B4) il modello per il riepilogo degli interventi sugli impianti e sugli edifici (mod. 8)**.**

In tale modello sono riportati gli impianti oggetto dell'appalto assoggettabili ad interventi di riqualificazione poiché di proprietà comunale. Per ciascun impianto sono riportati Codice identificativo, n° inventario FIDIA, Denominazione, Indirizzo, destinazione d'uso, superficie lorda mq, volume mc, se l'immobile è di proprietà dell'AC (in questo caso sempre si).

Il modello va compilato con l'indicazione del concorrente nella seconda riga, nello spazio predisposto.

Tenendo conto che gli interventi verranno valutati sul sistema edificio / impianto, nelle colonne: Interventi di adeguamento normativo - Interventi di ammodernamento tecnologico – Interventi di riqualificazione energetica – in corrispondenza di ogni sistema edificio/impianto su cui si intende intervenire, va indicata una breve descrizione degli interventi della tipologia coerente con la colonna e il riferimento alla parte del progetto in cui sono descritti. La colonna - Impianti FER – è invece divisa in due parti e, in corrispondenza di ogni sistema edificio/impianto su cui si intende intervenire, nella prima parte va indicata una breve descrizione dell'intervento e il riferimento alla parte del progetto in cui è descritto, mentre nella seconda parte va indicato il valore di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) prodotte annualmente

Per il calcolo del valore di tep prodotte annualmente devono essere usati i seguenti fattori di conversione:

1 MWh elettrico = 0,187 tep

1000 Smc di gas naturale = 0,82 tep

Il progetto presentato deve fornire giustificazione del calcolo di tep prodotte.

Fermo restando che nel modello 8 devono essere indicati tutti gli interventi sul sistema edificio/impianto, per intervento di ammodernamento e riqualificazione idoneo all'attribuzione del punteggio (sia per la diffusione che per la qualità degli interventi) si intende un intervento sull'impianto o sull'immobile ove l'impianto è installato, atto ad ottenere una riduzione di consumi energetici.

Non sono idonei all'attribuzione di punteggio i meri interventi di adeguamento normativo degli impianti poiché già dovuti ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto.

****

La documentazione da inserire nella busta B) non dovrà contenere alcun riferimento all'importo del canone offerto, né agli investimenti da ammortizzare; l'entità dei risparmi energetici attesi risultante dalla relazione asseverata costituirà invece dato da riportare nell'allegato G – parte 1 – all'offerta economica e quantitativa.

La documentazione da inserire nella busta B) dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla documentazione da inserire nella busta B) dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sula documentazione da inserire nella busta B) dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Gli elaborati B2, B2a, B2b, B2b1, B2c, B2d, B2e, B2f e B2g dovranno essere inoltre sottoscritti da tutti i progettisti indicati dai concorrenti nella loro istanza di ammissione alla gara.

La documentazione non sottoscritta come sopra indicato sarà considerata come non presentata.

La mancata presentazione della documentazione da inserire nella busta B o la presentazione in modo irregolare non costituisce motivo di esclusione, bensì motivo di mancata attribuzione di punteggio per la parte dell'offerta non valutabile.

Si veda quanto previsto al successivo articolo 20 – privacy ed accesso agli atti – circa la possibilità di allegare a talune parti dell'offerta tecnica una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che definisca dette parti come segreti tecnici o commerciali.

*****

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"Gara n. 552 – offerta economica e quantitativa"** dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) dichiarazione, redatta, in competente bollo, secondo il mod. 9 "modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa" disponibile fra i modelli di gara con allegati, quali parte integrante dell'offerta:

- l'Allegato G all'Offerta economica e quantitativa – parte 1

- l'Allegato G all'Offerta economica e quantitativa – parte 2

che possono essere prodotti tramite il mod. 10 – modello per la predisposizione dell'allegato G (parti 1 e 2) all'offerta economica e quantitativa, debitamente compilati e sottoscritti con le modalità sotto riportate.

Fra gli atti di gara sono disponibili le istruzioni per la compilazione dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa – parte 1 e parte 2, di cui anche nel prosieguo del presente articolo.

C2) Relazione economica e illustrativa dei costi-benefici derivanti dall'insieme delle tipologie d'intervento proposte, contenente un'analisi giustificativa dei risparmi previsti, rapportati all'entità degli investimenti da effettuarsi, dalla quale, oltre all'ammontare dell'investimento proposto ed al tasso d'interesse applicato al finanziamento, deve evincersi:

a) montante annuo di Sm^3 di gas metano che l'Appaltatore presume di non consumare, a seguito della realizzazione degli interventi proposti ed alle condizioni poste a base di gara, e conseguente valorizzazione del costo evitato annuo di gas metano ai prezzi correnti alla data dell'offerta;

b) ipotesi di nuovo costo di approvvigionamento del gas metano a seguito della revisione/rinegoziazione del contratto di fornitura e conseguente valorizzazione economica del montante annuo di risparmio;

c) montante annuo del valore economico del risparmio trattenuto dall'Appaltatore in conto ammortamento degli investimenti finalizzati a generare economie di carattere energetico e gestionale.

C3) Piano economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica,
- Margine di contribuzione,
- Reddito netto di commessa,
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria,
- Valore Attuale Netto (VAN),
- Tasso Interno di Rendimento (TIR),
- Pay-Back Period,
- Condizioni di variabilità del Piano Economico Finanziario.

C4) Piano di ammortamento relativo agli investimenti proposti nel progetto/offerta dalla ditta concorrente giustificativo di quanto indicato nel piano economico finanziario e della quota di canone riferita all'ammortamento indicata nell'allegato G all'offerta economica e quantitativa – Parte 1.

****

La documentazione da inserire nella busta C) dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla documentazione da inserire nella busta C) dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sula documentazione da inserire nella busta C) dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

L'elaborato di cui al precedente punto C2) dovrà inoltre essere sottoscritto da tutti i progettisti indicati dai concorrenti nella loro istanza di ammissione alla gara.

L'elaborato di cui al precedente punto C3) dovrà inoltre essere sottoscritto da persona abilitata a rappresentare il soggetto che assevera l'elaborato stesso.

La documentazione non sottoscritta come sopra indicato sarà considerata come non presentata.

Si veda quanto previsto al successivo articolo 20 – privacy ed accesso agli atti – circa la possibilità di allegare a taluni documenti da inserire nella busta C una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che definisca dette parti come segreti tecnici o commerciali.

La presentazione del documento di cui al precedente punto C1), completo di allegati, è necessaria per l'ammissione alla gara. Qualora il concorrente non produca i documenti di cui ai precedenti punti C2) e C3) e C4), è facoltà della stazione appaltante richiederne la produzione nell'ambito di un eventuale procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

*****

L'Allegato G all'offerta economica e quantitativa, nelle sue parti 1 e 2, parti integranti dell'offerta economica e quantitativa stessa può essere prodotto utilizzando il modello 10 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Esso consiste in un file (552_all_G.xls) nel quale si trovano due fogli, denominati "Parte 1" e "Parte 2". Entrambe le parti dell'allegato si compilano inserendo i dati dell'offerta nel Foglio "Parte 1".

Fra gli atti di gara sono messe a disposizione le istruzioni per la compilazione dell'allegato G (parti 1 e 2) all'offerta economica e quantitativa dove sono specificati i dati da inserire ed i calcoli da eseguire per ottenere i valori in base ai quali verrà valutata l'offerta e verranno gestiti il calcolo e le rivalutazioni del canone.

Le quote di canone da inserire nell'offerta devono essere riferite ad un anno alle condizioni standard di cui ai valori preimpostati nella parte 2 dell'allegato G all'offerta stessa che non devono essere modificati.

Dette quote di canone da inserire si intendono al netto degli oneri di sicurezza previsti dalla Stazione Appaltante il cui importo è già riportato negli appositi campi della parte 1 del predetto allegato G.

Utilizzando le istruzioni è possibile per i concorrenti riprodurre le parti 1 e 2 dell'Allegato G all'offerta economica e quantitativa anche se non viene utilizzato il file messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

I dati da inserire nella parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa sono:

- la ragione sociale del concorrente singolo o la ragione sociale di tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) e f) del D.Lgs. 163/2006 (campo C1 parte 1);

- la quota del canone offerto riferita alla fornitura combustibile. Per combustibile si intende sia il gas metano che il gasolio e detta quota di canone si intende complessiva. (campo C2 parte 1).

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

- la quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati a metano / gasolio (campo C3 parte 1).

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

- la quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica (campo C4 parte 1).

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

- la quota del canone offerto riferita alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio (campo C5 parte 1).

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

- la quota del canone offerto riferita alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica (campo C6 parte 1).

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

ATTENZIONE! Pena l'inammissibilità dell'offerta, la somma delle quote di canone offerte riferite alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati a metano / gasolio, alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio ed alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica non deve essere superiore alla somma degli importi posti a base d'asta per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti e per la Manutenzione Straordinaria Impianti (Euro: 337.000,00).

- la quota del canone offerto riferita all'ammortamento degli investimenti (campo C7 parte 1).

Detta quota deve corrispondere a quanto indicato nel piano di ammortamento; in caso di discordanza il valore da tenere in considerazione per l'attribuzione del punteggio è comunque quello indicato nella parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa e la circostanza costituirà motivo di valutazione sull'anomalia e la convenienza dell'offerta.

Il valore va indicato in Euro con due cifre decimali.

ATTENZIONE! Pena l'inammissibilità dell'offerta il canone senza oneri di sicurezza comprensivo della quota di ammortamento (derivante dalla somma dei valori delle quote di canone offerte riferite alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati a metano / gasolio, alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio ed alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, della quota del canone offerto riferita alla fornitura del combustibile e della quota del canone offerto riferita all'ammortamento degli investimenti) non deve essere superiore all'importo del canone annuo complessivo senza oneri di sicurezza posto a base d'asta (Euro: 1.727.000,00).

- il risparmio di metano atteso (campo C8 parte 1).

Il valore va indicato in Smc (standard metri cubi) con due cifre decimali e deve essere positivo o almeno pari a 0 (zero), pena l'inammissibilità dell'offerta.

Detto valore deve inoltre essere coerente con quanto indicato nella relazione asseverata sui risparmi energetici presentata nell'ambito del documento di cui al precedente punto B2b). In caso di incoerenza, il valore da tenere in considerazione per l'attribuzione del punteggio è comunque quello indicato nella parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa e la circostanza costituirà motivo di valutazione sull'anomalia e la convenienza dell'offerta.

- il ribasso espresso in cifre sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo (campo C9 parte 1).

- il ribasso espresso in lettere sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo (campo C10 parte 1).

In caso di discordanza fra il ribasso sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo, espresso in lettere e quello espresso in cifre si considera valido quello più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Il valore del ribasso sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo, valido deve essere positivo o almeno pari a 0 (zero), pena l'inammissibilità dell'offerta.

Tenendo conto di quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione dell'offerta economica e quantitativa, alle quali si fa espresso rinvio, una volta inseriti correttamente i dati ed elaborati gli stessi attraverso le formule indicate nelle predette istruzioni, risultano, sull'allegato G all'offerta economica e quantitativa, parte 1, i seguenti dati:

QFC = Quota del canone offerto riferita alla fornitura combustibile espressa in Euro.

CMOG = Quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio espressa in Euro

CMOE = Quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici alimentati ad energia elettrica espressa in Euro.

CMO = quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria espressa in Euro.

CMSG = quota del canone offerto riferita alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio espressa in Euro.

CMSE = quota del canone offerto riferita alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica espressa in Euro.

CMS = quota del canone offerto riferita alla manutenzione straordinaria espressa in Euro.

BACM = quota del canone riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria a base d'asta espressa in Euro.

CM = quota del canone offerto riferita alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria espressa in Euro.

RCM = ribasso risultante sulla quota di canone riferita alla conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti in valore percentuale.

CMC = quota canone senza oneri di sicurezza e senza quota ammortamento espresso in Euro.

CAGAS = quota canone senza oneri di sicurezza e senza quota ammortamento riferita agli impianti termici alimentati a metano / gasolio espressa in Euro.

CAEE = quota canone senza oneri di sicurezza e senza quota ammortamento riferita agli impianti termici alimentati ad energia elettrica espressa in Euro.

OSMO = oneri di sicurezza per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti espressi in Euro;

OSMS = oneri di sicurezza per la manutenzione straordinaria impianti espressi in Euro;

OS = totale oneri di sicurezza espressi in Euro;

CAMM = quota del canone offerto riferita all'ammortamento degli investimenti espressa in Euro.

BAC = canone a base d'asta senza oneri di sicurezza espresso in Euro.

CASO = canone senza oneri di sicurezza comprensivo della quota di ammortamento espresso in Euro

RC = ribasso risultante sul canone escluso oneri di sicurezza in valore percentuale;

CA = totale canone

CMATT = consumi di metano attuali espressi in Smc (standard metri cubi).

RE = risparmio di metano atteso espresso in Smc.

CMA = consumi di metano attesi espressi in Smc.

PUC = prezzo unitario combustibile espresso in Euro/Smc

Pgas = prezzo unitario impianti gas / gasolio

Pee = prezzo unitario impianti elettrici

RL = il ribasso sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo espresso in valore percentuale.

La **Parte 2 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa** si completa automaticamente sulla base dei dati immessi nella **Parte 1** del medesimo allegato.

In tale elaborato vengono evidenziati sia i valori di Pgas e di Pee, sia i dati in base ai quali essi sono calcolati e concorrono alla determinazione del canone annuale.

La parte 2 dell'allegato G costituisce il documento definito nel capitolato speciale d'appalto come "Allegato G - Dichiarazione con tabella Offerta Economica".

La Stazione Appaltante richiede a pena di esclusione che siano prodotte sia la parte 1 che la parte 2 dell'allegato G poiché tale allegato consente al concorrente di avere consapevolezza dell'entità dell'offerta presentata anche in rapporto ai dati che concorreranno alla determinazione del canone reale da corrispondere, pertanto, oltre all'indicazione del concorrente, i dati necessari ai fini dell'ammissione dell'offerta sono quelli da indicare nei sopraindicati campi C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e C10 della parte 1 dell'allegato G.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio gli altri valori risultanti saranno ricalcolati in base alle indicazioni degli atti e dei modelli di gara anche ai fini di verificare se ci siano stati errori di calcolo da parte del concorrente.

Si ribadisce che l'offerta va formulata sulla base dei parametri indicati nella parte 2 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa così come risultante dal modello 10 come messo a disposizione dei concorrenti dalla Stazione Appaltante.

Eventuali errate risultanze della parte 2 dell'allegato G presentata dal concorrente dovute ad errori di calcolo o all'inserimento di parametri diversi da quelli indicati nel modello 10 dovranno essere rettificate ed accettate dal concorrente prima della stipula del contratto pena la decadenza dall'aggiudicazione.

*****

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato fatta salva la facoltà per la Commissione di gara di procedere all'esame del contenuto della busta B) allo scopo di verificare se al suo interno possano trovarsi documenti necessari per l'ammissione alla gara.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 -modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 15/09/2014, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 0574 1836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Si avvertono gli interessati, in ragione del termine stabilito per la presentazione delle offerte, che nei mesi di luglio e agosto potrebbero esserci riduzioni negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo.

Ai soli fini indicativi si fa presente che negli anni scorsi gli orari di apertura sono stati i seguenti:

mese di luglio: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso;

mese di agosto: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso.

L'Ufficio sarà inoltre chiuso per tutta la giornata dell'8/09/2014, causa festività locale.

Tutte le indicazioni sulle aperture dell'Ufficio Protocollo possono essere reperite sul sito internet www.comune.prato.it

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/06 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/06, da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 18/09/2014 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, piazza Mercatale, 31, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara e all'accertamento della regolarità nell'effettuazione dei sopralluoghi.

In seguito all'esame di detta documentazione ed all'espletamento delle predette verifiche, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 17 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che non abbiano presentato il $PASS_{OE}$, o, a giudizio della Commissione di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il $PASS_{OE}$, se necessario per procedere alla verifica dei loro requisiti, a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai fini dell'accertamento della regolarità nell'effettuazione dei sopralluoghi si fa riserva di richiedere la presentazione degli originali delle schede nelle quali è stata attestata l'effettuazione di tali sopralluoghi.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata **con conseguente esclusione dalla gara**.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara in conseguenza della documentazione presentata, verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 11 punti d), d-bis) ed e) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nei confronti dei concorrenti assoggettati alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, anche la verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 11 punti b), c1) e c2) del presente disciplinare.

Per tali verifiche, qualora non siano già stati inseriti fra la documentazione di gara, verranno acquisiti tramite il sistema AVCPASS, oppure acquisiti d'ufficio o infine richiesti ai concorrenti, i seguenti documenti:

- per la verifica del requisito di cui al punto b) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

visura ordinaria dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura;

- per la verifica del requisito di cui al punto c1) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

copia conforme dell'attestazione rilasciata da una SOA ai sensi del D.P.R. 207/2010 per la categoria OG11 oppure OS28 e dell'eventuale contratto per la verifica triennale;

- per la verifica del requisito di cui al punto c2) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

copia conforme della certificazione di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;

Qualora lo scopo riportato sul certificato di qualità aziendale non contenga il riferimento ad "attività di gestione e manutenzione degli impianti termici" verrà chiesta conferma alla Società che ha emesso il certificato che dette attività siano comprese fra quelle certificate.

- per la verifica del requisito di cui al punto d) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

copia conforme dell'attestazione rilasciata da una SOA ai sensi del D.P.R. 207/2010 per la categoria OG11 oppure OS28 e classifica sufficiente a quanto richiesto per la partecipazione del concorrente ai sensi delle previsioni dell'art. 11 del presente disciplinare e copia conforme dell'eventuale contratto per la verifica triennale;

- per la verifica del requisito di cui al punto d-bis) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

qualora il concorrente non abbia annotato il possesso della certificazione di qualità aziendale sulla propria attestazione SOA, richiesta per la verifica del requisito di cui alla lettera d) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara, copia conforme del certificato di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008.

Si ricorda che in questo il concorrente dovrà provvedere, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'aggiornamento dell'Attestazione SOA prima della stipula del contratto.

- per la verifica del requisito di cui al punto e) dell'Art. 11 del presente disciplinare di gara:

copia conforme del certificato di qualità aziendale della serie UNI CEI 11352.

Per i concorrenti che abbiano prodotto il $PASS_{OE}$ la documentazione richiesta sarà acquisita, ove possibile, attraverso il sistema AVCPASS. Ove ciò non sia possibile si procederà a richiedere la visura ordinaria dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura mentre le attestazioni SOA verranno verificate attraverso il casellario delle Imprese dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e le certificazioni di qualità verranno richieste direttamente ai concorrenti. I concorrenti stessi sono tenuti a caricare la documentazione sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta o, in alternativa, potranno inviare la documentazione con le medesime modalità di coloro che non hanno prodotto il $PASS_{OE}$.

I concorrenti che non abbiano prodotto il $PASS_{OE}$ dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta inviandola, in busta chiusa e sigillata, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

Le copie conformi prodotte dai concorrenti devono constare di dichiarazione del legale rappresentante che attesta la conformità all'originale del documento e da copia del documento di identità del dichiarante.

Le verifiche sul possesso dei requisiti saranno estese alle imprese ausiliarie ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "gara n. 552 – offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte dei concorrenti attraverso l'esame dei documenti contenuti nella Busta B secondo i parametri di valutazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 6 come segue:

1) Diffusione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto:

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$V1p_{(a)}$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 1

pari alla media dei coefficienti $V1p_{(a)}$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la diffusione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto sia riguardo al numero degli interventi sia riguardo all'importanza, dal punto di vista del consumo energetico, degli impianti e degli edifici su cui si interviene.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $V1p_{(a)}$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di

$V1_{(a)}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 1

riportando ad uno il coefficiente $V1p_{(a)}$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Si ricorda che per intervento di ammodernamento e riqualificazione idoneo all'attribuzione del punteggio (sia per la diffusione che per la qualità degli interventi) si intende un intervento sull'impianto o sull'immobile ove l'impianto è installato, atto ad ottenere una riduzione di consumi energetici.

2) Qualità degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$V2p_{(a)}$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 2

pari alla media dei coefficienti V2p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la qualità degli interventi di ammodernamento e riqualificazione sul sistema edificio/impianto.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $V2p_{(a)}$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di

$V2_{(a)}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 2

riportando ad uno il coefficiente $V2p_{(a)}$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Si ricorda che per intervento di ammodernamento riqualificazione idoneo all'attribuzione del punteggio (sia per la diffusione che per la qualità degli interventi) si intende un intervento sull'impianto o sull'immobile ove l'impianto è installato, atto ad ottenere una riduzione di consumi energetici.

3) Introduzione di utilizzo di fonti di energia rinnovabili

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$V3p_{(a)}$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 3

pari alla media dei coefficienti V3p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando sia la produzione energetica degli impianti FER proposti, sia la loro tipologia e proposta di installazione.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $V3p_{(a)}$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di

$V3_{(a)}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 3

riportando ad uno il coefficiente $V3p_{(a)}$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

4) Proposte migliorative sull'attività di gestione

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$V4p_{(a)}$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 4

pari alla media dei coefficienti $V4p_{(a)}$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le proposte migliorative sull'attività gestionale e manutentiva presentate dai concorrenti.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $V4p_{(a)}$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di

$V4_{(a)}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 4

riportando ad uno il coefficiente $V4p_{(a)}$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

******

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$Ct(a) = (V1_{(a)} * 10) + (V2_{(a)} * 15) + (V3_{(a)} * 10) + (V4_{(a)} * 5)$

dove:

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a).

In considerazione del peso attribuito ad ogni parametro di valutazione non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione dei punteggi attribuiti oltre a quella descritta per la determinazione dei coefficienti $V1_{(a)}$, $V2_{(a)}$, $V3_{(a)}$ e $V4_{(a)}$.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

******

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente disciplinare, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti fino a quel momento in conseguenza della valutazione delle offerte e all'apertura della Busta C): "gara n. 552 – offerta economica e quantitativa" di ciascun concorrente.

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C), procederà al riscontro dei valori risultanti nelle parti 1 e 2 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa e valuterà le offerte economiche e quantitative dei concorrenti secondo i parametri di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 6, utilizzando come validi i valori derivanti dai conteggi esatti, ed eventualmente rideterminati tenendo fermi i dati inseriti nei campi da C2 a C10 della parte 1 dell'allegato G, come segue:

5) Risparmio energetico in Smc. di metano;

Dalla parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa di ciascun concorrente verrà rilevato il valore $RE_{(a)}$ (Risparmio di metano atteso espresso in Smc del concorrente (a)).

Successivamente, per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore $\mathbf{V5_{(a)}}$ attraverso la formula:

$V5_{(a)} = RE_{(a)} / RE_{(max)}$

dove:

$V5_{(a)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 5

$RE_{(max)}$ = massimo valore di $RE_{(a)}$ fra quelli offerti dai concorrenti.

Nel caso in cui per tutti i concorrenti il valore $RE_{(a)}$ sia pari a 0, tutti otterranno coefficiente $V5_{(a)} = 0$

6) Prezzo unitario del combustibile;

Dalla parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa di ciascun concorrente verrà rilevato il valore $PUC_{(a)}$ (Prezzo unitario combustibile in €/Smc del concorrente (a)).

Successivamente verrà determinato il valore di PUR (prezzo unitario di riferimento per l'attribuzione del punteggio) che sarà

- il valore di 0,733798 Euro/Smc ottenuto dividendo la quota del canone a base d'asta riferita alla spesa energetica (Euro 1.390.000,00) per i consumi energetici del periodo luglio 2012 / giugno 2013 (Smc 1.894.255) arrotondato alla sesta cifra decimale

- oppure il valore $PUC_{(a)}$ più alto fra quelli offerti dai concorrenti, se superiore.

Successivamente, per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore **$V6_{(a)}$** attraverso la formula:

$V6_{(a)}$ = (PUR - $PUC_{(a)}$) / (PUR - $PUC_{(min)}$)

dove:

$V6_{(a)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 6

$PUC_{(min)}$ = valore di $PUC_{(a)}$ minimo fra quelli offerti dai concorrenti.

Nel caso in cui per tutti i concorrenti il valore $PUC_{(a)}$ sia pari al valore di PUR, tutti otterranno coefficiente $V6_{(a)}$ = 0

7) Ribasso sulla quota di canone per conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti;

Dalla parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa di ciascun concorrente verrà rilevato il valore $RCM_{(a)}$ (Ribasso risultante sulla quota di canone riferita alla conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti del concorrente (a)).

Successivamente, per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore **$V7_{(a)}$** attraverso la formula:

$V7_{(a)}$ = $RCM_{(a)}$ / $RCM_{(max)}$

dove:

$V7_{(a)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 7

$RCM_{(max)}$ = massimo valore di $RCM_{(a)}$ fra quelli offerti dai concorrenti.

Nel caso in cui per tutti i concorrenti il valore $RCM_{(a)}$ sia pari a 0, tutti otterranno coefficiente $V7_{(a)}$ = 0

8) Ribasso sul canone complessivo *(al netto degli oneri per la sicurezza)**;***

Dalla parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa di ciascun concorrente verrà rilevato il valore $RC_{(a)}$ (Ribasso risultante sul canone escluso oneri di sicurezza del concorrente (a)).

Successivamente, per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore **$V8_{(a)}$** attraverso la formula:

$V8_{(a)}$ = $RC_{(a)}$ / $RC_{(max)}$

dove:

$V8_{(a)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 8

$RC_{(max)}$ = massimo valore di $RC_{(a)}$ fra quelli offerti dai concorrenti.

Nel caso in cui per tutti i concorrenti il valore $RC_{(a)}$ sia pari a 0, tutti otterranno coefficiente $V8_{(a)}$ = 0

9) Ribasso sui listini per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo.

Dalla parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa di ciascun concorrente verrà rilevato il valore $RL_{(a)}$ (Ribasso sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo del concorrente (a)), tenendo presente che in caso di discordanza fra i valori inseriti in cifre e quelli inseriti in lettere saranno ritenuti validi quelli più favorevoli per l'Amministrazione.

Successivamente, per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore **$V9_{(a)}$** attraverso la formula:

$V9_{(a)}$ = $RL_{(a)}$ / $RL_{(max)}$

dove:

$V9_{(a)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione n. 9

$RL_{(max)}$ = massimo valore di $RL_{(a)}$ fra quelli offerti dai concorrenti.

Nel caso in cui per tutti i concorrenti il valore $RL_{(a)}$ sia pari a 0, tutti otterranno coefficiente $V9_{(a)}$ = 0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta economica e quantitativa del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

Ce(a) = ($V5_{(a)}$ *20) + ($V6_{(a)}$ *10) + ($V7_{(a)}$ *10) + ($V8_{(a)}$ *15) + ($V9_{(a)}$ *5)

dove:

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta economica e quantitativa (a);

In considerazione del peso attribuito ad ogni parametro di valutazione non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione dei punteggi.

Una volta attribuito il punteggio relativo ai parametri desumibili dall'offerta economica e quantitativa la Commissione determinerà il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei concorrenti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Ctot_{(a)} = Ct_{(a)} + Ce_{(a)}}$$

dove:

$Ctot_{(a)}$ = punteggio complessivo ottenuto dall'offerta del concorrente
$Ct_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a)
$Ce_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta economica e quantitativa (a)

e formulerà la graduatoria delle offerte in ordine decrescente del valore di $\mathbf{Ctot_{(a)}}$.

In caso di parità di punteggio $\mathbf{Ctot_{(a)}}$.avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio $\mathbf{Ct_{(a)}}$.

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

In ragione dei punteggi attribuiti nella presente procedura si considerano relativi al prezzo i punteggi relativi ai parametri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 6.

Resta salva per la stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il procedimento di verifica della congruità delle offerte avverrà in osservanza del disposto di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. In proposito la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista al comma 7 dell'articolo 88 del D.Lgs 163/2006, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Determinata la graduatoria delle offerte, la Commissione la comunicherà pertanto al Responsabile del Procedimento ai fini della valutazione di anomalia.

Acquisito il parere del Responsabile del procedimento, la Commissione, in seduta pubblica, dichiarerà l'esclusione dei concorrenti che risultino aver presentato offerte inaffidabili e l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente collocato nella migliore posizione in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta affidabile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 18/09/2014.

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

Art. 16 - aggiudicazione

L'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

L'eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa definitiva per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento del quadro normativo o degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La stipula del contratto, fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia, avverrà entro il termine di 150 giorni dal provvedimento che, a seguito dei predetti controlli di verifica dei prescritti requisiti, avrà riconosciuto efficacia all'aggiudicazione definitiva.

Art. 17- motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara:

- Il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14;

- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica e quantitativa;

- il mancato inserimento dell'offerta economica e quantitativa in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- il fatto che non sia presentata l'istanza di ammissione alla gara completa della dichiarazione sul ruolo e sulla quota di assunzione dell'appalto da parte dell'impresa nell'ambito di un eventuale raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o il fatto che dette dichiarazioni siano discordi fra i vari concorrenti raggruppati;

- il fatto che l'istanza di ammissione alla gara, seppur presentata, non sia sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo secondo quanto previsto al precedente articolo 13 o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;

- in caso di R.T.C. costituendo, di consorzio ordinario non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggetto con mandato di rappresentanza, il mancato impegno alla costituzione in caso di aggiudicazione della gara mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);

- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il fatto che l'impresa mandataria o l'impresa consorziata designata quale mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese (anche se è l'organo comune) non sia quella che assume ed esegue per intero o almeno nella misura del 40% e comunque in misura maggioritaria (rispetto alle altre imprese raggruppate, consorziate o retiste) le attività descritte nel gruppo di cui alla lettera a) dell'art. 1;

- Il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 11 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" circa le quote minime di assunzione delle prestazioni e di partecipazione agli eventuali raggruppamenti, consorzi ordinari di concorrenti o reti di imprese;

- la mancata assunzione totale dell'appalto;

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell'appalto dichiarate ecceda la totalità dell'appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara.

- L'omissione, per le imprese concorrenti (comprese le retiste che partecipano alla presente procedura di gara), per le ausiliarie a qualsiasi titolo e per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto, anche di una delle dichiarazioni inerenti l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente gara o dalla partecipazione dalle gare d'appalto in generale anche se derivante dal fatto che tale dichiarazione non sia sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;

- l'omissione, per le imprese concorrenti (comprese le retiste che partecipano alla presente procedura di gara) per le ausiliarie a qualsiasi titolo e per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto, anche di una delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo art. 11 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" ad essi necessari per la partecipazione alla gara, per svolgere il ruolo di ausiliario o per dimostrare i requisiti del consorzio, anche se derivante dal fatto che tale dichiarazione non sia sottoscritta

o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, salvo che il possesso di detti requisiti sia stato diversamente comprovato;

- la mancata presentazione delle dichiarazioni bancarie a comprova del possesso del requisito di cui al punto f) dell'art. 11 da parte del concorrente tenuto ad esserne in possesso, da parte del consorziato che concorre per tale requisito alla dimostrazione dei requisiti del consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) che lo ha indicato quale esecutore dell'appalto, da parte dell'impresa ausiliaria (se ha prestato tale requisito) o da parte dell'impresa ausiliaria ex art .186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

- il mancato possesso, per i concorrenti, per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo e per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto, dei requisiti indicati al precedente articolo 11 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" almeno nelle quote ad essi necessarie in funzione della modalità di partecipazione alla gara o della tipologia di avvalimento, anche se il mancato possesso derivi da irregolarità nell'utilizzo dell'avvalimento o da inidoneità dell'ausiliaria o del consorziato;

- il mancato possesso per i concorrenti, per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo e per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti dei consorzi che li hanno indicati quali esecutori dell'appalto, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o dalla sottoscrizione di contratti pubblici;

- la mancata dimostrazione dell'effettuazione del sopralluogo presso le centrali termiche secondo quanto previsto all'art. 12 del presente disciplinare anche se a causa del fatto che il sopralluogo sia stato effettuato da parte di soggetti non abilitati a farlo secondo quanto previsto all'art. 12 del presente disciplinare o non da essi delegati;

- il fatto che la stessa persona abbia effettuato il sopralluogo per più di un operatore economico;

- la mancata indicazione dei progettisti utilizzati;

- l'utilizzo di progettisti non iscritti ai competenti albi professionali ed abilitati alla presentazione di progetti;

- il fatto che più operatori economici si siano avvalsi dello stesso progettista, anche per parte dell'offerta;

- la mancata dichiarazione "di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza";

- la mancata dichiarazione "di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, del capitolato speciale e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi; di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta";

- la mancata presentazione della dichiarazione "di aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta tecnica, economica e quantitativa presentata";

- la mancata presentazione della dichiarazione "di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio"

- la mancata presentazione della dichiarazione "di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che gli interventi ed i servizi descritti nel Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati siano realizzati con le modalità e scadenze in essi previste, nonché come meglio precisati nell'offerta tecnica da essa presentata in fase di gara, comunque, nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, delle norme e delle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL, ecc ed eventuali future disposizioni, e delle altre norme contenute e richiamate nei documenti di appalto e progettuali presentati dall'Appaltatore e che l'Appaltatore dovrà dichiarare espressamente, con la sottoscrizione dei documenti di gara, di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme richiamate e vigenti";

- la mancata accettazione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005;

- la mancata presentazione della cauzione provvisoria o la presentazione della cauzione priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° c.c., oppure priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- la presentazione di cauzione provvisoria di importo errato in diminuzione rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare all'art. 13;

- la presentazione di cauzione sprovvista dell'indicazione del concorrente o del riferimento alla presente gara;

- nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, il fatto che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa presentata per la cauzione provvisoria non sia intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento;

- nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, il fatto che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa presentata per la cauzione provvisoria non sia intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura;

- la presentazione di cauzione prestata con modalità non consentite, con validità inferiore rispetto a quella prescritta dal presente disciplinare, non sottoscritta dal garante o rilasciata da garante non idoneo;

- la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario;

- la mancata allegazione del contratto di rete ove necessario;

- il mancato versamento del contributo di gara all'AVCP;

- il fatto che il concorrente, l'ausiliario o il consorziato che concorre alla dimostrazione dei requisiti del consorzio, non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- la mancata presentazione del PASSOE, dove richiesto;

- il mancato inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;

- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento o il fatto che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato);

- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;

- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;

- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis) ed f), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- il fatto che l'impresa che ha depositato ricorso per l'ammissione al concordato con continuità aziendale pendente al momento della data di scadenza per la presentazione delle offerte non presenti la copia conforme dell'autorizzazione del tribunale per partecipare alla gara;

- il fatto che, in caso di partecipazione di concorrenti che si trovano in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, non sia prodotta la documentazione di cui al punto A5) dell'art. 13;

- il fatto che, in caso di ricorso all'avvalimento, anche per i concorrenti che si trovano in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, non sia prodotta la documentazione di cui ai punti A6a), A6b), e A6g) dell'articolo 13, come prescritta per il caso specifico, oppure il fatto che tale documentazione sia prodotta in modo irregolare, ad esempio non firmata o non accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, se necessario;

- la mancata presentazione da parte dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, della dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese ed in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- il fatto che l'offerta economica e quantitativa non sia presentata o non sia completa dell'allegato G, parti 1 e parte 2, o che tali allegati siano compilati in modo parziale e non contengano tutti i dati da indicare nei campi C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e C10 della parte 1 dell'allegato G.

- il fatto che l'offerta economica e quantitativa, compreso l'allegato G, parte 1 e parte 2, non sia sottoscritta come previsto nel precedente articolo 13;

- il fatto che l'offerta economica e quantitativa presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, che sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto;

- il fatto che la somma delle quote di canone offerte riferite alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati a metano / gasolio, alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio ed alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica (campi C3, C4, C5 e C6 della parte 1 dell'allegato G all'offerta economica e quantitativa) sia superiore alla somma degli importi posti a base d'asta per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti e per la Manutenzione Straordinaria Impianti (Euro: 337.000,00);

- il fatto che il canone senza oneri di sicurezza comprensivo della quota di ammortamento, derivante dalla somma dei valori delle quote di canone offerte riferite alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati a metano / gasolio, alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, alla manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano / gasolio ed alla manutenzione straordinaria degli impianti termici alimentati ad energia elettrica, della quota del canone offerto riferita alla fornitura del combustibile e della quota del canone offerto riferita all'ammortamento degli investimenti (valore CASO di cui alla parte 1 dell'allegato G all'offerte economica e quantitativa) sia superiore all'importo del canone annuo complessivo senza oneri di sicurezza posto a base d'asta (Euro: 1.727.000,00);

- il fatto che il concorrente preveda in offerta un consumo di metano superiore rispetto al valore attuale di 1.894.255,00 Smc risultante dagli atti di gara e che quindi il valore del risparmio di metano atteso indicato nell'allegato G all'offerta economica e quantitativa – parte 1- sia negativo;

- il fatto che il valore valido del ribasso sui listini indicati in capitolato per opere di manutenzione straordinaria per ampliamenti e nuovi impianti non ricomprese nel canone annuo, indicato nell'allegato G all'offerta economica e quantitativa – parte 1 - non sia positivo o almeno pari a 0 (zero);

- la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 18 - adempimenti dell'aggiudicatario

Qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetto alla verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa in fase di gara saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica sul possesso dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa attraverso la documentazione sopra indicata, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione Appaltante;

b) deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 35 del capitolato speciale d'appalto in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato sull'intera durata del contratto (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio

della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e l'eventuale incremento in funzione del ribasso offerto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06).

Tale garanzia dovrà:

- essere prestata solo da:

  - Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

  - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

  - Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

  - essere redatta in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004

  - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Prato

  - constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

c) dichiarazioni di tutti i soggetti necessari per l'ottenimento dell'informazione antimafia;

d) le polizze assicurative nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto

e) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;

f) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

g) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;

h) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

i) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

Qualora Consorzi di Cooperative o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), e), f) ed i) riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione del servizio; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore, che si stimano in Euro 20.000,00 (ventimila//00) senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione secondo la normativa vigente. Poiché la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene in vigenza del D.L. n. 66/2014 e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è posta in epoca successiva alla data entro la quale detto Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge, si rende noto che, salvo più esatta definizione al momento della presentazione delle fatture, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono stimate in Euro 2.241,00 IVA compresa mentre le spese per l'eventuale pubblicità sui quotidiani, secondo i preventivi ad oggi disponibili, sono stimate in Euro 1.370,00 IVA compresa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dimostrato in sede di gara il possesso del certificato di qualità aziendale attraverso la presentazione di copia del medesimo e non attraverso l'annotazione sull'attestazione SOA dovrà provvedere, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'aggiornamento dell'Attestazione SOA prima della stipula del contratto.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 19 - disposizioni varie

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara;

oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la Stazione Appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione definitiva, senza giustificato motivo;

Il termine, di cui all'art.11 comma 9 del Dlgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni;

l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, nel caso in cui entro il predetto termine non sia intervenuta la stipula del contratto, di differire il termine di 180 giorni di validità dell'offerta di un ulteriore periodo di uguale durata. In tale evenienza l'aggiudicatario avrà l'onere, pena la decadenza dall'aggiudicazione, di prorogare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara per ulteriori 180 giorni;

la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte dei concorrenti;

la sottoscrizione dei documenti in ogni pagina non è necessaria qualora il documento sia composto da fogli spillati, cuciti o rilegati in modo tale che siano collegati stabilmente, senza possibilità di sostituzione degli stessi. In tal caso è sufficiente l'apposizione della firma in calce al documento;

vige il divieto della clausola arbitrale;

le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta;

al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara;

il Comune di Prato potrà comunque procedere alla consegna del servizio anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della gara, pur nelle more della formale stipula del contratto di appalto.

Art. 20 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti,

- per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- per quanto concerne le offerte sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti

interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 21 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa designata capogruppo.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

Art. 22 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Ing. Lorenzo Frasconi, Dirigente Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile del Comune di Prato.

Art. 23 – ricorsi

Avverso il presente disciplinare e il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, rispettivamente, sul profilo di Committente del Comune di Prato e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato, 30/04/2014

Il Dirigente
dello Staff Area tecnica, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri
(Dott. Luca Poli)